

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 6 (ex MOT 3)

Prot. n. 29696/23.18.3

Roma, 2 aprile 2008

OGGETTO:

Rilascio della carta di qualificazione del conducente. Modifica all'art. 2, comma 1, del D.D. 7 febbraio 2007.

Si comunica che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un Decreto del Capo del Dipartimento datato 20 marzo 2008 che modifica l'art. 2, comma 1, del D.D. 7 febbraio 2007 [\(1\)](#) (G.U. 5 aprile 2007, n. 80, S.O. n. 96) recante "Rilascio della carta di qualificazione del conducente" come segue:

"La carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:

- a) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD";*
- b) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C, CE";*
- c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;*
- d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE."*

Le richieste di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma 1 del suddetto D.D., come modificato, sono presentate all'Ufficio della Motorizzazione Civile e **sono evase secondo l'ordine di presentazione delle stesse, non essendo più applicabile la calendarizzazione prevista dal comma 2 del citato articolo 2.**

Sono invece confermate, anche con riferimento alle nuove fattispecie di rilascio per documentazione introdotte dal decreto in corso di pubblicazione, tutte le altre le disposizioni del più volte citato D.D. 7 febbraio 2007.

La presente comunicazione viene inoltrata esclusivamente via terminale e sarà pubblicata sul sito internet www.trasporti.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli